



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI OREINTALI
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

Tra

L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, che sarà chiamata in seguito *Autorità*, in persona del Segretario Generale, in qualità di rappresentante legale dell'Ente

e

_____ , in seguito, "*Banca*", in persona del _____ , della Società _____ .
con sede legale in _____ in rappresentanza di _____ ai sensi e per gli effetti di cui
_____ il cui estratto è stato certificato con atto del Notaio _____ .

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali affida alla Banca il proprio servizio di cassa da svolgersi in conformità della legge, dello Statuto e dei regolamenti dell'Autorità medesima nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
2. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorare lo svolgimento del servizio. Per la precisazione delle relative procedure si procede alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla presente convenzione.
3. La gestione finanziaria dell'Autorità ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 2 – Durata della Convenzione

1. Il servizio regolato dalla presente convenzione e dalle norme dettate per la tenuta della contabilità degli enti pubblici non economici di cui alla legge 70/75 avrà inizio il 1° gennaio 2022 ed avrà termine il 31 dicembre 2026 e sarà svolto in conformità delle previsioni di cui di seguito.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

3.1 Disposizioni generali

1. Il servizio è svolto nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli della Banca sono aperti al pubblico con uno sportello dedicato. La Banca assicura il servizio tramite una propria sede/filiale attiva nella città di Venezia con l'impegno a mantenerla fino alla fine del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

2. Il servizio deve essere assicurato in modalità *cd. internet banking* e con l'attivazione di almeno una postazione abilitata a tutte le funzioni. In particolare il servizio di cassa viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento informatico tra l'Autorità e l'Istituto cassiere al fine di consentire l'interscambio dei dati relativi alla gestione del servizio l'Autorità deve essere in grado di visualizzare, a cura e spese dell'Istituto cassiere, la situazione di cassa, lo stato delle reversali e dei mandati trasmessi; deve inoltre essere in grado di trasmettere tramite flusso informatico le reversali e i mandati di pagamento acquisendo, di converso, dall'Istituto cassiere il flusso relativo alle riscossioni ed ai pagamenti effettuati dallo stesso.

La Banca renderà comunque disponibili telematicamente in forma aggregata l'elenco delle operazioni effettuate, incluso i sospesi di cassa (di pagamento ed incasso) con indicazione oltre che delle informazioni base dell'operazione (importo, date, codici bancari, numero sospeso), degli estremi necessari all'individuazione del beneficiario/versante e della natura dell'operazione (causale di pagamento/incasso).

La gestione degli ordinativi dovrà rispettare le "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE +" e le "Regole tecniche per il colloquio telematico di amministrazioni pubbliche e tesoreri con SIOPE +".

Nel caso di malfunzionamento del Sistema informatico, onde evitare ritardi che rechino danni economici all'Autorità, sono ammessi eccezionalmente documenti cartacei. Tali documenti dovranno, ad avvenuto ripristino della funzionalità e con apposita procedura, essere sostituiti dagli equivalenti informatici, in modo da garantire l'allineamento e la consistenza degli archivi, con l'indicazione sui medesimi della dicitura "regolarizzazione operazione già effettuata con disposizione cartacea" al fine di evitare l'eventuale duplicazione del pagamento.

Nel caso di mandato e/o reversale annullato la Banca dovrà tempestivamente darne comunicazione all'Autorità nonché provvedere alla restituzione dell'ordinativo entro e non oltre 2 gg lavorativi.

3. La Banca esplica inoltre il servizio di cassa nel rispetto della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
4. La trasmissione telematica alla Banca delle reversali di entrata e dei mandati di pagamento sarà effettuata dall'Autorità a mezzo di appositi elenchi delle reversali e dei mandati di pagamento stessi.
5. La Banca affidataria prende atto che l'Autorità è attualmente inserita nella Tabella A, di cui alla Legge 720/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto soggetta al regime di "tesoreria unica", e si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi di legge previsti dalla Banca d'Italia, Ministero dell'economia e delle finanze e di ogni altro soggetto istituzionale cui l'Autorità debba rispondere in tema di comunicazioni di finanza pubblica.
6. La Banca deve assicurare il rispetto di ogni richiesta che pervenga dall'Autorità a seguito di verifiche di cassa o di ispezioni da parte del proprio Collegio dei revisori dei conti o di ispettori del Ministero dell'Economia e delle finanze e/o del Dipartimento della funzione pubblica nonché da parte della Corte dei Conti.
7. L'Autorità trasmetterà alla Banca lo *specimen di firma* con le generalità delle persone abilitate a firmare mandati di pagamento ed ordinativi di incasso (o reversali) impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni ed a corredare le comunicazioni stesse con la copia conforme dei provvedimenti con i quali sono stati conferiti i relativi poteri. Dette comunicazioni avranno valore per la Banca dal giorno lavorativo per le Banche successivo a quello di ricezione.
8. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Le reversali ed i mandati non riscossi o non pagati alla chiusura dell'esercizio saranno restituiti all'Autorità ritirandone regolare scarico (a firma delle stesse persone di cui all'art. 5) e saranno altresì ridotti e conteggiati i mandati collettivi estinti parzialmente.

3.2 Gestione delle entrate

1. Le entrate devono essere incassate dalla Banca in base agli ordinativi di riscossione (Reversali) emessi dall'Autorità su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Segretario Generale o dal sostituto, individuato nel dirigente amministrativo al quale tale funzione è attribuita.
2. Le entrate provenienti direttamente alla Banca dovranno essere sollecitamente comunicate all'Autorità per l'emissione delle relative reversali di entrata.
3. Per i versamenti effettuati direttamente alla Banca a mezzo del servizio dei conti correnti postali o tramite Istituto di Credito corrispondente, il giorno di "esecuzione delle riscossioni" deve intendersi

rispettivamente quello in cui la Banca ne venga a conoscenza con il ricevimento del certificato di accreditamento e quello in cui i fondi si rendano liquidi ed esigibili per la Banca.

4. Resta comunque inteso che la Banca non avrà alcun obbligo di accogliere versamenti che non siano costituiti da somme liquide ed esigibili per cui l'Autorità in tal senso dovrà attivarsi nei confronti dei propri debitori. L'esazione è pura e semplice e si intende effettuata senza l'onere del "non riscosso per riscosso".

3.3 Gestione delle uscite

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, i pagamenti sono effettuati dalla Banca in base a ordinativi di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi dall'Autorità tramite OIL debitamente sottoscritti.

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte della Banca.

La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Autorità sul mandato.

A seguito dell'avvenuto pagamento la Banca, direttamente o telematicamente, predispone ed invia all'Autorità un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a comprova e scarico, dell'esecuzione dell'OIL.

L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Autorità con assunzione di responsabilità da parte della Banca che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Autorità sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

L'Autorità si impegna ad annullare tramite OIL i mandati non estinti alla data del 31 dicembre.

Art. 4 – Pagamenti con carte

Su richiesta dell'Autorità, e senza spese ulteriori, la Banca procedere al rilascio di non più di due "carte aziendali" di credito/debito. L'utilizzo e la gestione delle carte aziendali saranno disciplinati da apposito provvedimento del Segretario Generale, adottato ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, nonché dagli accordi che saranno all'uopo sottoscritti tra l'Autorità e la Banca.

Art. 5 - Anticipazioni di tesoreria

L'Autorità, al fine di superare temporanee carenze di liquidità derivanti da ritardi nell'incasso delle entrate, con provvedimento del Segretario generale, può richiedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'esercizio precedente.

La remunerazione dell'anticipazione di tesoreria e le modalità di utilizzo, previa valutazione da parte dell'Istituto cassiere del merito creditizio dell'Autorità, saranno contrattate con la Banca al verificarsi delle condizioni che ne legittimano la richiesta e comunque successivamente all'adozione del primo bilancio di previsione da parte dell'Autorità.

Il tasso di interesse passivo da applicare all'eventuale utilizzo dell'anticipazione sarà determinato sotto forma di spread positivo o negativo rispetto all'Euribor a tre mesi (EURIBOR +/-spread = tasso) calcolato prendendo come riferimento, per il mese in corso, il valore medio del mese precedente.

Gli interessi sulle anticipazioni decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme.

Art. 6 – Corrispettivo – fatturazione e pagamenti

1. Per l'espletamento del Servizio spetterà alla Banca la somma annua forfettaria e onnicomprensiva di ogni onere, spesa o commissione pari ad Euro .
2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato con rate mensili trasmettendo apposita fatturazione sulla base della quale l'Autorità emette i relativi mandati.

Art. 7 – Obblighi della Banca

1. La Banca deve assicurare il riferimento per il servizio espletato e l'unità organizzativa alla quale l'Autorità possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale che rimane altresì responsabile dell'intera gestione del rapporto contrattuale stesso.
2. Nel periodo antecedente l'inizio del contratto e quello successivo alla sua scadenza, fino al pieno subentro del nuovo assegnatario, e comunque per un periodo massimo di mesi ventiquattro, la Banca affidataria è tenuta a fornire, con continuità ed adeguatezza, tutte le attività ed i servizi, relativi all'oggetto e alle finalità del contratto, che si rendessero necessari e fossero richiesti dall'Autorità.
3. La Banca non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Autorità.
4. L'eventuale sospensione delle prestazioni, per decisione unilaterale della Banca affidataria, costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente applicazione di penali, di cui all'art. 11, fatta salva comunque la risoluzione del contratto per i casi previsti all'art. 9.

5. In tal caso l'Autorità procederà nei confronti della banca per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 8 – Modifiche della prestazione

Il presente contratto potrà essere, di comune intesa, emendato e modificato qualora ciò sia necessario a garantire l'ottimale espletamento del servizio.

Art. 9 – Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempienze gravi e ripetute, dalle quali si possa desumere la sopravvenuta inidoneità della Banca ad assolvere le prestazioni ad esse affidate con la presente convenzione, l'Autorità ha la facoltà di risolvere la convenzione stessa, previa diffida ad adempiere, a mezzo di lettera raccomandata o pec indicandone i motivi. In tal caso l'Autorità avrà facoltà di procedere all'esecuzione in danno del Contraente.

2. L'Autorità potrà avvalersi della risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nel caso di ritardi nelle prestazioni (3 volte) che hanno comportato l'applicazione di penali e al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

- perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 co 1, 4 e 5 lett b) così come stabilito dalle linee guida n. 4 dell'ANAC.;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Contraente;
- qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione dell'esecuzione contrattuale.

3. Nei casi di cui al comma 2 la dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata.

Art. 10 - Recesso

1. Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21-*sexies* della Legge n. 241/1990 l'Autorità ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge. Trova

altresì applicazione l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione ha diritto di recesso dal contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa.

2. È facoltà dell'Autorità recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento prima della scadenza convenuta per sopravvenuti vincoli normativi, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per intervenuta adozione di diversi accorgimenti organizzativi ovvero per altre rilevanti motivazioni, mediante comunicazione scritta da portarsi a conoscenza della banca che, in tal caso, nulla avrà da pretendere a titolo di compenso e/o risarcimento.

Art. 11 – Penali

1. Le penali sono previste nel caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni previste dall'art. 3, secondo i termini che saranno concordati fra le parti, e nel caso di sospensione unilaterale del servizio da parte della Banca.

2. Le penali sono calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 12 - Obblighi di riservatezza e tutela inerente il trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016

2. La Banca avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la banca sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

3. La Banca si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Autorità di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

4. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla Banca se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

5. In ogni caso, tutti gli obblighi in materia di riservatezza saranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

6. La Banca sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Banca sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.

Art. 13 – Cessione del contratto – cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'articolo 105, c. 1, d.lgs. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. La cessione si configura anche nel caso in cui l'Affidataria sia incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui quest'ultimo sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

3. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda o atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'impresa contraente, si applicano in analogia le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs n. 50/2016.

4. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

5. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, c. 13, d.lgs. 50/2016 e della legge n. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla stazione appaltante e da questa accettato.

Art. 14 – Foro competente

1. Tutte le controversie e divergenze che dovessero insorgere tra le parti contraenti, in ordine alla liquidazione dei compensi ed all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto di appalto, saranno deferite alla cognizione del giudice ordinario del competente Foro di Venezia. E', pertanto, esclusa, la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D. lgs. 50/2016.

Art. 15 – Registrazione del contratto e spese

1. Le parti convengono che la presente convenzione sarà registrata nelle forme di legge, con oneri a carico del contraente, esclusivamente in caso d'uso.

Art. 16 – Elezione di domicilio

1. Agli effetti del presente contratto, la Banca dichiara di avere il proprio domicilio in _____, alla via _____ tel. _____ pec. _____

Il presente contratto, composto di n. ____ (____) fasciate è redatto in duplice copia, una dell’Autorità ed una della Banca.

Letto, approvato e sottoscritto.

per la Banca

per l’Autorità
il Segretario Generale

Approvazione specifica – Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole:

art. 7 – Obblighi della banca; art. 10 Recesso; art. 14 Foro Competente

per la Banca
